

## Milano

**Maria Theresia dei Gratia Regina Hungariae Bohemiae etc.  
Archidux Austriae etc. Dux Mediolani etc. Milano, 13 aprile 1745**

Tratto da: *Leggi, decreti, ordinanze e provvedimenti generali emanati dai cessati Governi d'Italia per la conservazione dei Monumenti e la esportazione delle opere d'arte*, Roma 1881 (ora in A. Emiliani, *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei Beni Artistici e Culturali negli antichi stati italiani 1571-1860*, Bologna 1996, pp. 117-121).

**P**rimieramente che niun Pittore forastiere, quale non sia di grido possa far opere pubbliche in Milano, né in alcun luogo di questo Stato senza prima essere stato esaminato, riconosciuto, ed approvato dall'Accademia per virtuoso, sotto le pene arbitrarie ad essa Accademia, e parimenti, che niun altra persona di qualsivoglia sorte, stato e condizione né sotto qualsisia pretesto tanto Pittori, Indoratori, Falegnami, Pattari<sup>1</sup>, Barbieri, e qualunque altr'arte, che possa aprire, e tener bottega ardisca dopo la pubblicazione di questi far negozio di Quadri in pubblico, né in privato senza averne espressa licenza in scritto della stessa Accademia sotto pena della perdita d'essi Quadri, e di scudi venticinque d'applicarsi per la terza parte alla Regia Camera, e per le altre due alla Chiesa dell'Accademia, ed alla stessa Accademia.

Inoltre, che nissuno di detti rivenditori possa pigliare lavori sopra di sé per far dipingere ad altri, e principalmente Quadri d'Altare per Chiese, e Luoghi pubblici, quando non sieno riconosciuti dall'Accademia per buoni operatori sotto pena del valore dell'opera, e dell'opera stessa da disporsi con la partecipazione dell'Illustrissimo Signor Protettore.

Che detti rivenditori non possano tenere in pubblica Bottega, né in privato Immagini dipinte o scolpite non fatte col dovuto decoro contro i Commandamenti del Sacro Concilio di Trento, né altra cosa contro la Sacra Scrittura o lascive, sotto pena della perdita d'essi Quadri, o Sculture da disporsi come sopra [...].

E perché sono nati di tempo in tempo moltissimi litigi a causa delle stime de Quadri e Sculture non fatte da Periti dell'arte; laonde per evitare que' disordini, che succedono alla giornata, con evidente danno del pubblico, si proibisce assolutamente alli Pattari, Falegnami, rivenditori e ad altre persone, che si spacciano intendenti lo stimare giudizialmente le opere di Pittura, Disegni, o Sculture, e come se fatte non fossero, e di niun valore in caso che se ne ingerissero, che perciò li Giudici di questa Città e Stato dovranno per l'avvenire valersi nelle Cause contenziose, divisioni, Minorità etc. per stimatori idonei delle cose spettanti alla professione di Pittura, Scultura, ed Architettura solamente degli Accademici del disegno come sopra per tale effetto deputati, o collegiati riguardo agl'Architetti [...].

Ed acciò che le opere buone, che sono meritevoli di vivere sempre non siano distrutte, si ordina, e proibisce a qualsivoglia Pittore, Scultore, ed Architetto, e ad altri professori, e non professori, tanto Accademici, quanto non Accademici, che non ardiscono disfare, o ritoccare pitture, o sculture antiche, e moderne pubbliche senza prima d'essere dall'Accademia visitate, sotto pena di scudi venticinque, comprendendo nelle medesime proibizioni e pene, li scalpellini, scavatori, calcinari, o siano Maestri di muro, Imbiancatori ed altri trasgressori del presente ordine, li quali s'intendino tenuti alla pena di sopra come se fosse stata loro personalmente intimata [...].

Qualsisia professore di quelle arti, che sono dipendenti dal disegno, come Miniatore, Ricamatore, Indoratore, Pittore di targhe, fogliami, e chiariscuri, Sculture in legno, e Intagliatore in rame, non potrà, né dovrà esercitare la sua arte con vendere ed aprire Bottega, se prima non sarà esaminato, ed approvato dell'Accademia; al qual effetto saranno deputati due Esaminatori della medesima arte per intendere dell'abilità, e sufficienza di chi farà istanza per esercitare simili esercizj, e ciò ad effetto, che si debbano prestare al pubblico opere se non ottime, almeno sufficienti riguardo al comune beneficio.

E perchè si è veduto, tuttavia si vede dall'esperienza, che stante la mala qualità de' colori, e delle imprimiture che si vendono a colorari nascere grandissimo pregiudizio al pubblico, perchè le pitture in breve perdono la loro vivacità, e diventano molto diverse da quel di prima; perciò saranno soggette le Botteghe d'essi colorari alla visita delle loro tele, e colori, che si usano per dipingere dalli delegati a tal fine dall'Accademia; e dovranno essere soggetti agli Ordini, e pesi stabiliti dalla medesima.

Qualsivoglia professore tanto di pittura, scultura, od altro, dipiedente dal disegno, non ardirà intramettersi né por mano nelle opere da altri incominciate, che ancor vivono, senza la licenza del medesimo Autore, sotto pena di scudi venticinque per ciascuna volta da esigersi, ed applicarsi come sopra, oltre il dover risarcire il danno a chi prima ne diede principio, lo che sarà liquidato dall'Accademia, e suoi delegati [...].

Ed essendo ancora troppo di pregiudizio al pubblico, che ogni inesperto muratore voglia fare da Capo Mastro con prendere assonti<sup>2</sup> di regolare fabbriche, ed anche di loro invenzione così sproporzionata al buon ordine dell'Architettura benché sieno cose de' privati, del che ne succede, che non intendendo li disegni li vengono dati dagli Architetti, vogliono poi aggiungere di quelli, o sminuire gli ornamenti, e proporzioni con grave studio dissegnate dall'Autore, li quali posti in opera sono tacciati da chi li vede con sommo disdoro dell'Architetto, che ne diede un ben pesato disegno, e non sapendo questi poi anche la maniera di porli in opera, si sono più volte osservati cadere a terra nel terminarli con sommo pregiudizio di chi li fa erigere, a' quali hanno fatto credere essere sufficienti, e non avendo questa sorta di gente il modo di poterli rifare a loro spese, sono obbligati li Padroni di nuovamente soccombere alla spesa di una mala proporzionata fabbrica.

Perciò stabilisce l'Accademia, che niuno possa adimandarsi Capo Mastro se non sarà esaminato ed approvato da due Architetti Accademici [...].

Ed affinché non possi da alcuno allegarsi ignoranza, ordiniamo che la presente sia pubblicata in tutte le Città e luoghi di questo Stato.

*Il Principe Lobkovitz*

1. **Pattari**: rigattieri.

2. **assonti**: incarichi.